



TRIBUNALE DI BENEVENTO
UFFICIO FALLIMENTARE

Ai Sigg. Curatori fallimentari, Commissari e Liquidatori nei
concordati preventivi, nelle amministrazioni straordinarie e
nelle liquidazione coatte amministrative

e per conoscenza:

al Sig. Presidente del Tribunale
- Sede -

Al Dirigente di Cancelleria della Sezione Fallimenti
- Sede -

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati - Sede -

Al Sig. Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili
- Sede -

Oggetto: *indicazioni operative per l'applicazione della nuova disciplina concernente la comunicazione telematica degli atti nelle procedure concorsuali ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012.*

Il Giudice Delegato

Analogamente a quanto già disposto da altri tribunali (cfr. cd. linee guida redatte dai Tribunali di Milano e Terni), evidenzia che il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore **la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179** (ed. Decreto Crescita bis), pubblicata in G.U. n. 294 del 18.12.2012 (s.o. n. 208).

In particolare, la sezione VI, intitolata "**Giustizia digitale**", contiene disposizioni relative a "*Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica*" (art. 16), "*Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*" (art. 17) e "*Modificazioni alle legge 27 gennaio 2012, n. 3 e all'articolo 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 26T*" (art. 18).

La successiva **Legge 24 dicembre 2012, n. 228** (cd. Legge Stabilità 2013), pubblicata in G.U. n. 302 del 29.12.2012 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ha apportato ulteriori innovazioni in materia.

In particolare, l'art. 19 della Legge Stabilità ha modificato gli artt. 16 e 17 della L. 221/12 ed aggiunto, tra gli altri, l'art. 16-bis "**obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali**" prevedendo che **a decorrere dal 30 giugno 2014** il deposito degli atti e dei documenti dovrà avere luogo esclusivamente con modalità telematiche (nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici), precisando, al comma 3, che **nelle procedure concorsuali tale obbligo si applica esclusivamente al deposito effettuato da parte di curatore, commissario giudiziale, liquidatore, commissario liquidatore e commissario straordinario.**

La discutibile tecnica legislativa e la presenza di variegate disposizioni transitorie¹, rendono opportune le istruzioni operative che si vanno ad illustrare.

I.) ENTRATA IN VIGORE

L'art. 17 della Legge n. 221/12 distingue tra:

- A) procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria *pendenti*, nelle quali alla data del 19 dicembre 2012 non sia stata effettuata la comunicazione prevista dagli articoli 92, 171, 207 L.F. e dall'articolo 22 D.Lgs. n. 270/99 (co. 4): per esse, le nuove disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della legge, cioè **dal 19 dicembre 2012;**
- B) procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria pendenti, nelle quali alla data del 19 dicembre 2012 sia stata già effettuata la comunicazione prevista dagli articoli 92, 171, 207 L.F. e dall'articolo 22 D.Lgs. n. 270/99 (co. 5): per esse, le nuove disposizioni si applicano **a decorrere dal 31 ottobre 2013.**

In tal caso, il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario **entro il 30 giugno 2013** devono comunicare ai creditori (e ai terzi titolari di diritti sui beni) il loro indirizzo di p.e.c, invitandoli a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di p.e.c. cui intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con l'onere di rendere nota ogni sua successiva variazione, e con l'avvertimento espresso che, in caso di omessa indicazione, le comunicazioni verranno eseguite esclusivamente mediante **deposito in cancelleria.**

II.) ADEMPIMENTI COMUNI

Il primo adempimento che si richiede espressamente al curatore, commissario giudiziale del C.P., commissario liquidatore della L.C.A. e commissario giudiziale nella A.S., è la **comunicazione al registro delle Imprese del proprio indirizzo di posta elettronica certificata - da intendersi**

¹ Ad esempio, la nuova disciplina del **procedimento per dichiarazione di fallimento**, ex art. 15 L.F., sarà applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013. Invece, il nuovo **procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento** (art. 18, che ha radicalmente innovato la Legge 27 gennaio 2012 n. 3) si applicherà ai procedimenti instaurati dal 19 gennaio 2013.

come indirizzo p.e.c. della singola procedura (v. oltre) - entro 10 giorni dalla nomina². La disposizione (art. 17, co. 2 bis, L. 221/12, come modificato dall'art. 1 co. 19 della L. 228/12), in assenza di specifiche disposizioni transitorie, **è entrata in vigore il 1° gennaio 2013.**

Tuttavia, sembra doversi tener conto che le sopra riferite disposizioni transitorie distinguono, in riferimento alle disposizioni dei commi 2³ e 3 dell'art. 17 L. 221/12, tra procedure nelle quali non è stata ancora effettuata la comunicazione di cui agli artt. 92, 171 e 207 L.F. e 22 D.Lgs. 270/99 (data di entrata in vigore: 19 dicembre 2012) e procedure nelle quali le suddette comunicazioni sono state già effettuate (data di entrata in vigore: 31 ottobre 2013). Pertanto, si ritiene che l'adempimento in questione debba essere osservato al più presto (sia pure - necessariamente - in ritardo) anche da **tutti i professionisti sinora nominati nelle procedure aperte a far data dal 19 dicembre 2012.**

L'adempimento è comunque raccomandato, sin d'ora, **anche ai professionisti nominati in procedure aperte precedentemente al 19 dicembre 2012**, per i quali la Legge 221/12 assegna termine sino al 30 giugno 2013 per la comunicazione dell'indirizzo p.e.c. a tutti i creditori (e ai terzi titolari di diritti sui beni del fallito), in vista dell'applicazione delle nuove norme sulle comunicazioni digitali a far tempo dal 31 ottobre 2013.

Esso è invero destinato a valere in tutti i casi nei quali, in mancanza di scritture contabili aggiornate, il professionista incaricato non sia stato in grado di effettuare le comunicazioni ex artt. 92, 171 e 207 L.F. e art. 22 D.Lgs. n. 270/99, le quali ora devono appunto contenere l'indirizzo p.e.c. del curatore/commissario/liquidatore (v. oltre).

Al riguardo si segnala che, a norma del nuovo art. 31-bis L.F., **"in pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti."**

La norma si applica anche al **commissario giudiziale** nel c.p. (art. 171 ult.co. L.F.), al **commissario liquidatore** nella l.c.a. (nuovo art. 207 ult.co. L.F.) nonché al **commissario giudiziale e straordinario** nell'a.s. (nuovi artt. 22 co. 2 e 59 co. 2 D.Lgs. 270/99).

La delicatezza, complessità ed importanza dell'adempimento richiede una sua uniforme regolamentazione, quantomeno rispetto ai professionisti che si avvalgono del sistema informativo adottato dal Tribunale all'atto della informatizzazione dei fascicoli processuali, a cura della società Asteanunci s.r.l. (curatori fallimentari, commissari e liquidatori giudiziali di concordati preventivi), ossia l'applicativo ministeriale SIECIC, che consente, tra l'altro:

- al giudice e alla cancelleria di consultare i ricorsi e gli allegati presentati tramite p.e.c. al professionista incaricato;
- al professionista, prima della udienza di verifica dello stato passivo, di scaricare e salvare su supporti di memoria esterni le domande presentate e relativi allegati, in formato pdf;
- allo stesso professionista incaricato di estrarre automaticamente, in formato xml, i dati relativi all'elenco delle insinuazioni, con gli importi richiesti, e a quelli del progetto di stato passivo, in vista della loro acquisizione automatica in SIECIC da parte della cancelleria.

² Al riguardo potrà autonomamente valutarsi l'opportunità di cumulare questo adempimento con quello previsto dall'art. 29 co. 6 D.L. n. 78/2010, inserendo l'indirizzo di p.e.c. nella relativa dichiarazione ed anticipando l'invio di quest'ultima (che può essere fatto entro 15 giorni dall'accettazione).

Tutto ciò premesso, per evitare disfunzioni organizzative ed il conseguente pericolo di confusione nella gestione di dati, sarebbe auspicabile che il professionista, per ragioni organizzative, crei un indirizzo P.E.C., specificamente dedicato alle procedure concorsuali che ha in carico, distinguendo le medesime per il numero di R.G. già assegnato a ciascuna procedura, opzione certamente funzionale a gestirle più ordinatamente.

Fatte queste precisazioni generali, valevoli per tutte le procedure concorsuali, si procede all'esame delle disposizioni particolari applicabili alle differenti tipologie delle stesse.

III.) FALLIMENTI

Avviso ai creditori (nuovo art. 92 L.F.)

L'avviso che il curatore è tenuto ad inviare senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, va effettuato prioritariamente **a mezzo p.e.c.**

Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di **indirizzo p.e.c.** ed esso **non risulti dal Registro delle Imprese** ovvero dall'(istituendo) **Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti** - che pertanto il curatore ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).

In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- l'indirizzo di p.e.c. del curatore;
- la data dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e la data entro cui vanno presentate le domande (trenta giorni prima);
- ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, ai sensi del nuovo art. 93 L.F.; in particolare:
 - *la domanda di ammissione al passivo di un credito, ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili, si propone con ricorso, sottoscritto anche personalmente dalla parte e formato ai sensi o dell'art. 21, co. 2 (firma digitale) o dell'art. 22, co. 3 (scansione digitale -cd. scannerizzazione- della firma apposta sul documento cartaceo) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (poiché l'art. 23, D. Lgs. n. 82/05 consente la contestazione della conformità all'originale dei documenti scannerizzati, il curatore potrà chiedere l'esibizione degli originali ndr);*
 - *il ricorso va trasmesso all'indirizzo di p.e.c. del curatore unitamente ai documenti dimostrativi del diritto; solo nel caso in cui il diritto si fondi su titoli di credito (assemi, cambiali ecc.) l'originale del titolo di credito allegato al ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale;*

³ Di qui il dubbio che possa riferirsi anche al comma 2-bis, successivamente introdotto.

- la domanda deve contenere il **proprio indirizzo di p.e.c.**, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con l **onere di comunicare al curatore ogni sua variazione;**
- in caso di omessa indicazione dell'indirizzo di p.e.c. - nonché' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - tutte le comunicazioni che la legge o il giudice delegato pongono a carico del curatore sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria, ai sensi del nuovo art. 31-bis, co. 2, L.F., richiamato dall'art. 93 co. 5 L.F;
- il ricorso deve contenere:
 - 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
 - 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
 - 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
 - 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.
- Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3), mentre se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito verrà considerato chirografario;
- il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2418, co. 2, c.e., anche per singoli gruppi di creditori;
- il ricorso e relativi documenti depositati **presso la cancelleria**, o inviati al curatore **informato cartaceo** o con posta elettronica non certificata, saranno dichiarati **irricevibili** (ma potranno essere ripresentati nelle forme prescritte);
- eventuali **domande tardive ex art. 101 L.F.** dovranno essere trasmesse all'indirizzo p.e.c. del curatore con le medesime modalità.

La legge prevede che il ricorso possa essere presentato esclusivamente in formato digitale (con la duplice possibilità di documento creato in origine in formato digitale e quindi sottoscritto con firma digitale, e di documento, invece, creato in origine in formato cartaceo e successivamente digitalizzato mediante scansione) e che la trasmissione telematica debba essere effettuata solamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal curatore. Alla luce di questo chiaro dettato normativo, **il ricorso presentato direttamente alla cancelleria sia in formato cartaceo, sia con modalità telematica, è irricevibile da parte della cancelleria.** Con riferimento, poi, all'ipotesi di invio del ricorso al curatore in formato cartaceo, è da rilevare che la legge non attribuisce al curatore il potere di certificazione del deposito, per cui risulta sempre essenziale, sotto il profilo dell'ammissibilità dell'atto, la marca temporale connessa alla trasmissione telematica mediante posta elettronica certificata. Si ritiene opportuno, tuttavia, nella prospettiva della più funzionale collaborazione tra le parti del processo, che, quanto alle domande pervenute in cancelleria, il cancelliere, senza operare alcuna registrazione nel SIECIC, le trasmetta al curatore, il quale non potrà in ogni caso tenerne conto nella redazione del progetto di stato passivo, ma provvederà ad inviare ai soggetti che le hanno presentate una comunicazione (con relativa spesa a carico della procedura) avvisandoli che dovranno presentare un ricorso con le modalità indicate all'art. 93 L.F. e

che essi potranno ritirare, a tal fine, i documenti già inviati, presso lo studio dello stesso curatore. Analoga comunicazione il curatore effettuerà in caso d'invio del ricorso presso il suo studio in formato cartaceo, oppure nel caso d'invio telematico, ma non tramite la posta elettronica certificata.

III. b) Progetto di stato passivo (nuovo art. 95 L.F.)

Il curatore, non oltre 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, deve **depositare nella cancelleria** del tribunale il **progetto di stato passivo, corredato dalle relative domande in formato cartaceo, tanto fino all'epoca di completo e definitivo avvio del PCT.**

Tale "deposito" si rende necessario per garantire il disposto dell'art. 95 co. 3 L.F., che consente al giudice delegato di procedere all'esame dello stato passivo ed alla decisione su ciascuna domanda "anche in assenza delle parti".

In ogni caso il curatore dovrà assicurare che il giorno dell'udienza il g.d. disponga sia del progetto di stato passivo, che di tutte le domande e relativi documenti, anche in formato digitale, *inviando il tutto on-line all'indirizzo di posta elettronica dedicato fallimentare.tribunale.benevento@giustizia.it per consentire l'inserimento dei relativi dati nel SIECIC.*

Sempre non oltre 15 giorni prima dell'udienza il curatore deve **trasmettere il progetto di stato Passivo** ai creditori e ai titolari di diritti sui beni del fallito, **all'indirizzo di p.e.c.** da essi indicato in domanda.

All'atto della trasmissione del progetto di stato passivo, il curatore avvertirà i creditori e i titolari di diritti sui beni del fallito che possono esaminare il progetto e presentare all'indirizzo di p.e.c. del curatore, **con le stesse modalità utilizzate per l'invio della domanda, osservazioni scritte e documenti integrativi, fino a 5 giorni prima dell'udienza.**

Poiché per i creditori e i terzi titolari di diritti sui beni che non abbiano comunicato il loro indirizzo di p.e.c. la comunicazione del progetto di stato passivo avviene mediante deposito in cancelleria (ex art. 31-bis L.F.), il curatore, al deposito cartaceo già effettuato **presso la cancelleria** fallimentare del tribunale **della copia del progetto di stato passivo, dovrà allegare anche l'elenco dei destinatari** di tale forma di comunicazione.

III. c) Ulteriori atti da comunicare a mezzo p.e.c.


Come visto sopra, ai sensi dell'**art. 31-bis L.F.** (norma di chiusura), **tutte le comunicazioni** ai creditori e ai titolari di diritti sui beni del fallito che la legge o il giudice delegato pongono a carico del curatore devono essere **effettuate all'indirizzo di p.e.c.** da essi indicato nei casi previsti dalla legge (e, in difetto, presso la cancelleria del tribunale). In ogni caso, le nuove forme di comunicazione telematica vengono espressamente disposte per i seguenti atti:

- ✓ **Rapporti riepilogativi ex art. 33 co. 5 L.F.:** Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione,

accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, assieme alle eventuali osservazioni scritte dei componenti del C.d.C, **entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni** medesime in cancelleria fallimentare. Nello stesso termine **altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, e' trasmessa a mezzo p.e.c. ai creditori e ai titolari di diritti sui beni**

Il tutto dovrà essere inviato all'indirizzo di posta elettronica dedicato fallimentare.tribunale.benevento@giustizia.it per consentire l'inserimento dei relativi dati nel SIECIC;

- ✓ **Stato passivo esecutivo (art. 97 L.F.):** il curatore immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a mezzo p.e.c. a tutti i ricorrenti informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda;
- ✓ **Decreto ex art. 102 L.F.:** il curatore deve **trasmettere a mezzo p.e.c.** il decreto con cui il tribunale dispone non farsi luogo all'accertamento del passivo, a tutti coloro che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli artt. 93 e 101 L.F., avvertendoli che nei quindici giorni successivi essi possono presentare reclamo alla corte di appello;
- ✓ **Deposito del rendiconto del curatore ex art. 116 L.F.:** il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza, che non può essere tenuta prima che siano decorsi 15 giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza **il curatore dà immediata comunicazione con p.e.c. ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a 5 giorni prima dell'udienza, con le stesse modalità utilizzate per l'invio della domanda** (art. 93, co. 2 L.F.). Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, rendiconto e data dell'udienza sono comunicati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. *Il tutto dovrà essere inviato all'indirizzo di posta elettronica dedicato fallimentare.tribunale.benevento@giustizia.it per consentire l'inserimento dei relativi dati nel SIECIC;*
- ✓ **Progetti di riparto, parziali e finali, ex art. 110 L.F.:** il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che **a tutti i creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98 L.F.** (opposizione, impugnazione, revocazione) il curatore dia comunicazione mediante l'invio **a mezzo p.e.c.;**
- ✓ **Proposta di concordato fallimentare ex art. 125 L.F.:** la proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con



specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. **Quando il ricorso e' proposto da un terzo**, esso deve **contenere l'indicazione dell'indirizzo di p.e.c.** al quale ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni verranno effettuate in cancelleria, ex art. 31-bis co. 2 L.F. Quindi il giudice delegato, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga **comunicata dal curatore ai creditori a mezzo p.e.c.**, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole;

- ✓ **Approvazione della proposta di concordato fallimentare ex art 129 L.F.** : se la proposta è stata approvata il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata **comunicazione a mezzo p.e.c. al proponente**, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai **creditori dissenzienti**. Al fallito, se non possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

- ✓ **Decreto di esdebitazione ex art. 143 L.F.**: il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 L.F. e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. **Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo p.e.c.**

IV.) CONCORDATI PREVENTIVI

IV. a) *Avviso ai creditori (nuovo art. 171 L.F.)*

L'avviso che il commissario giudiziale è tenuto ad inviare ai creditori va effettuato prioritariamente a **mezzo p.e.c.**. **Solo nel caso in cui** il destinatario non sia fornito di **indirizzo p.e.c.** ed esso **non risulti dal Registro delle Imprese** ovvero dall'(istituendo) **Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti** - che pertanto il commissario giudiziale ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera **raccomandata o telefax** presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).

In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- *data di convocazione dei creditori;*
- *copia integrale della proposta del debitore;*
- *copia integrale del decreto di ammissione;*
- **indirizzo di p.e.c. del commissario giudiziale;**
- **invito ad indicare entro 15 giorni un indirizzo p.e.c. al quale il creditore intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al commissario ogni sua variazione;**

- avvertimento che, in caso di **omessa comunicazione del proprio indirizzo di p.e.c. entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avviso** - nonché nei casi di **mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario** - **tutte le comunicazioni** previste dalla legge o dal giudice delegato verranno eseguite esclusivamente mediante **deposito in cancelleria** ai sensi dell'art. 31-bis L.F.

Tutte le **successive comunicazioni** ai creditori verranno effettuate a mezzo p.e.c..

IV. b) Relazione ex art. 172 L.F.

Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la **deposita in cancelleria almeno 10 giorni prima dell'adunanza** dei creditori.

Nello stesso termine la comunica **agli indirizzi di p.e.c. dei creditori, provvedendo altresì all'invio all'indirizzo di posta elettronica dedicato fallimentare.tribunale.benevento@giustizia.it** per consentire l'inserimento dei relativi dati nel SIECIC;

il commissario giudiziale dovrà depositare in cancelleria (ex art. 31-bis L.F.) una copia cartacea **della relazione ex art. 172 L.F.** unitamente all'**elenco dei creditori destinatari** che non abbiano indicato un indirizzo di p.e.c.;

IV. c) Comunicazione del procedimento ex art. 173 L.F.

Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale **apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato**, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La **comunicazione ai creditori** è eseguita dal commissario giudiziale a **mezzo p.e.c.**; anche in questo caso il commissario giudiziale dovrà depositare in cancelleria (ex art. 31-bis L.F.) una copia cartacea **della relazione ex art. 173 L.F.** unitamente all'**elenco dei creditori destinatari** che non abbiano indicato un indirizzo di p.e.c.;

IV. d) Rapporti del Liquidatore giudiziale ex art. 182 L.F.

Nel concordato con cessione dei beni il liquidatore redige, **ogni 6 mesi** a far tempo dalla nomina, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione. Copia del rapporto è trasmessa **al comitato dei creditori**, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il c.d.c. o ciascuno dei suoi componenti possono formulare **osservazioni** scritte. Altra copia del rapporto è **trasmessa per via telematica**, assieme alle eventuali osservazioni, **all'ufficio del registro delle imprese**, nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra **copia del rapporto**, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa **a mezzo p.e.c. al commissario giudiziale**. Il tutto dovrà essere inviato all'indirizzo di posta elettronica dedicato **fallimentare.tribunale.benevento@giustizia.it** per consentire l'inserimento dei relativi dati nel SIECIC.

V.) LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE

V. a) *Avviso ai creditori (nuovo art. 207 L.F.)*

L'avviso che il commissario liquidatore è tenuto ad inviare ai creditori e a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa va effettuato prioritariamente **a mezzo p.e.c.**

Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di **indirizzo p.e.c.** ed esso **non risulti dal Registro delle Imprese** ovvero dall'(istituendo) **Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti** - che pertanto il commissario liquidatore ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera **raccomandata o telefax** presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore). In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- **indirizzo di p.e.c. del commissario liquidatore;**
- *le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa, con riserva delle eventuali contestazioni;*
- *segnalazione che entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e gli altri interessati possono far pervenire al commissario liquidatore mediante p.e.c. le loro osservazioni o istanze;*
- *invito ad indicare entro 15 giorni un indirizzo di p.e.c. al quale si intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al commissario liquidatore ogni sua variazione;*
- *avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del proprio indirizzo p.e.c. entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avviso - nonché' di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - **tutte le comunicazioni previste dalla legge saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 31-bis L.F.***

Tutte le successive comunicazioni ai creditori e agli altri interessati verranno effettuate dal commissario liquidatore ai relativi indirizzi di **p.e.c.**

V. b) *Domande dei creditori e dei terzi ex art. 208 L.F.*

I creditori e gli altri interessati che non abbiano ricevuto la comunicazione di cui all'art. 207 L.F., possono chiedere mediante raccomandata, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, **comunicando l'indirizzo di p.e.c.** Si applica il novellato art. 207 co. 4 L.F., e quindi tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario liquidatore all'indirizzo di p.e.c. indicato; **in caso di mancata comunicazione** della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante **deposito in cancelleria.**

V. c) *Formazione dello stato passivo ex art. 209 L.F.*

Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro 90 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle

domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il **commissario liquidatore trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo p.e.c.** ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.

V. d) Chiusura della liquidazione ex art. 213 L.F.

Dell'avvenuto deposito presso la cancelleria del tribunale del bilancio finale della liquidazione - con il conto della gestione ed il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza - autorizzato dall'autorità di vigilanza, il commissario liquidatore dà **comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili al loro indirizzo di p.e.c.**, secondo le modalità di cui all'articolo 207, co. 4 L.F. ed è data notizia mediante inserzione nella G.U. e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

V. e) Concordato ex art. 214 L.F.

La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, **comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo al loro indirizzo di p.e.c.** secondo le modalità di cui all'articolo 207, co. 4 L.F. e pubblicata mediante inserzione nella G.U. e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

VI.) AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE

VI. a) Avviso ai creditori (nuovo art. 22 D.Lgs. n. 270/99)

L'avviso che il commissario è tenuto ad inviare ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, va effettuato prioritariamente **a mezzo p.e.c. Solo nel caso in cui** il destinatario non sia fornito di **indirizzo p.e.c.** ed esso **non risulti dal Registro delle Imprese** ovvero dall'(istituendo) **Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti** - che pertanto il commissario ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).

In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- l'indirizzo di p.e.c. del commissario;
- il termine entro il quale gli interessati debbono trasmettere a tale indirizzo le loro domande;
- le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento
- del passivo;
- l'invito ad indicare nella domanda il proprio indirizzo di p.e.c, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con l'onere di comunicare al commissario ogni sua variazione;
- L'avviso che tutte le successe comunicazioni verranno effettuate a mezzo p.e.c. e che, in caso di omessa indicazione dell'indirizzo di p.e.c. - nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - tutte le

comunicazioni che la legge o il giudice delegato pongono a carico del commissario sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria:

- che eventuali domande depositate **presso la cancelleria**, o inviate al commissario in **formato cartaceo** o con posta elettronica non certificata, saranno dichiarati **irricevibili** (ma potranno essere ripresentati nelle forme prescritte);
- che eventuali **domande tardive ex art. 101 L.F.** dovranno essere trasmesse all'indirizzo p.e.c. del commissario con le stesse modalità.

VI. b) Accertamento del passivo ex art. 53 D.Lgs. n. 270/99

Stante il rinvio al procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. L.F., valgono per l'amministrazione straordinaria tutte le osservazioni svolte **sub III. b)**.

VI. c) Relazione del commissario giudiziale (art. 28 co. 5 D.Lgs. n. 270/99)

L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facoltà di prendere visione della relazione ex art. 28 co. 1 e di estrarne copia. La stessa è trasmessa **dal commissario giudiziale a tutti i creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni all'indirizzo di p.e.c.** indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.

VI. d) Relazione del commissario straordinario (art. 59 co. 2 D.Lgs. n. 270/99)

Il commissario straordinario trasmette entro 3 giorni copia del programma autorizzato dal tribunale, segnalando se esso contenga notizie o previsioni specifiche la cui divulgazione prima della scadenza potrebbe pregiudicarne l'attuazione. Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del programma, con esclusione delle parti in relazione alle quali siano ravvisabili le suddette esigenze di riservatezza. **L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato** possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza. La stessa **copia è trasmessa entro 10 giorni dal deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i creditori a mezzo p.e.c.** ai sensi dell'articolo 22, co. 2.

VI. e) Relazioni trimestrali sull'esecuzione del programma (art. 61 co. 4 D.Lgs. n. 270/99)

Il commissario straordinario trasmette una copia di ciascuna relazione periodica e della relazione finale **a tutti i creditori a mezzo p.e.c.** all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro 10 giorni dal deposito in cancelleria.

VI. f) Bilancio finale e rendiconto (art. 75 D.Lgs. n. 270/99)

Il commissario straordinario trasmette una copia del bilancio finale della procedura e del conto della gestione a **tutti i creditori a mezzo p.e.c.** all'indirizzo indicato ex art. 22, co.2, entro 10 giorni dal deposito in cancelleria. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di 20 giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni, **dalla comunicazione a mezzo p.e.c.** a norma dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.

VII.) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce di quanto analiticamente esposto si evidenzia, ai professionisti interessati, l'importanza e la delicatezza degli adempimenti che gli stessi sono chiamati a porre in essere, per realizzare l'avvio della riforma telematica della giustizia concorsuale, con invito ad adoperarsi per l'applicazione scrupolosa e puntuale delle presenti istruzioni operative, nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Si sottolinea, altresì, l'importanza dell'invio telematico della documentazione ricevuta alla cancelleria fallimentare, con le modalità innanzi indicate, in quanto essenziale per il corretto popolamento del SIECIC, anche ai fini della funzionalità dell'estrattore dei dati in corso di realizzazione da parte del D.G.S.I.A. e del processo civile telematico (PCT), per consentire il definitivo avvio della informatizzazione delle procedure concorsuali.

Si dispone che la cancelleria fallimentare, anche per il tramite del referente locale di Asteannunci s.r.l., provveda alla pubblicazione della presente nota sul sito internet del Tribunale e all'immediata comunicazione telematica a tutti i professionisti già nominati nelle procedure in questione. Dispone, altresì, la trasmissione, per conoscenza, del presente documento ai rispettivi Ordini Professionali, per consentirne la più ampia diffusione agli iscritti interessati.

Benevento, 14 gennaio 2013

Il Giudice Delegato
Dr. Michele Monteleone

